

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 agosto 2018


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 30.	
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 24.		Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018. (18R00060) Pag. 17	
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie. (18R00047) Pag. 1		REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 25.		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 44.	
Incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo in Provincia di Vercelli. (18R00048) . Pag. 1		Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020. (18R00064). Pag. 24	
REGIONE LIGURIA		REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 29.		LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 27.	
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018. (18R00059) Pag. 2		Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. (18R00039)..... Pag. 45	





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 24.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2017)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell' art. 66 dello statuto della Regione e dell' art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2018 fino al momento dell' entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato l' esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 286 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020), approvato dalla Giunta regionale in data 21 dicembre 2017.

2. Nel corso dell' esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8, dell' allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d' ordine, spese finanziate con la riscossione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell' incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, spese per il finanziamento di accordi di programma ed a spese relative ai programmi cofinanziati dall' Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi comitati di sorveglianza.

4. Nell' ambito dell' esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste dall' art. 10 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2017

CHIAMPARINO

*(Omissis).***18R00047**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 25.

Incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo in Provincia di Vercelli.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2017)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Finalità

1. Il Comune di Sabbia è incorporato nel Comune di Varallo in provincia di Vercelli.

2. La denominazione del Comune incorporante «Varallo» rimane invariata.

3. La modifica di circoscrizione del Comune di Varallo derivante dall' incorporazione, esperito il referendum consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2018.



Art. 2.

Adeguamento statuto

1. Lo Statuto del Comune di Varallo prevede che alla comunità di Sabbia sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Varallo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Sabbia decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune di Varallo conserva la propria personalità e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Sabbia.

Art. 4.

Contributi regionali

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.

Delega alla Provincia di Vercelli

1. I rapporti, conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Varallo a seguito dell'incorporazione del Comune di Sabbia, sono definiti dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per il contributo una tantum al Comune di Varallo quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 130.000,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e del medesimo programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Varallo a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 26.000,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione

ne finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e per gli anni successivi con le risorse iscritte nei successivi bilanci nell'ambito della medesima missione e del medesimo programma.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

18R00048

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 29.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:



«3-ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente un rapporto contenente gli esiti dei procedimenti svolti nel corso dell'anno precedente aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 e la pronuncia di VAS ai sensi dell'art. 10 della presente legge.».

2. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedura può essere condotta, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.».

3. Il comma 1-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Il punto 1 dell'Allegato A (Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 13) alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«1) incremento di carico insediativo o modifica delle condizioni di deflusso all'interno di aree inondabili con tempo di ritorno fino a duecento anni o in aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata o interventi che interessino aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;».

Art. 2.

Ambiti territoriali strategici di rilievo regionale e interventi di rinnovo edilizio

1. Costituiscono ambiti territoriali strategici di rilievo regionale finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti:

a) Waterfront di levante di Genova;

b) ambito urbano del porto antico di Genova costituito dal ponte Parodi e calata Santa Limbania con l'edificio Hennebique e le aree e gli edifici retrostanti;

c) aree di intervento del Distretto 4 - Sestri Ponente del P.T.C. dell'Area Centrale Ligure: AI 4 Litorale di Mulledo, AI 6 Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale di Sestri Ponente, AI 10 Aeroporto, AI 11 Parco scientifico tecnologico di Erzelli, AI 11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano;

d) Isola Palmaria a Portovenere;

e) Waterfront di La Spezia;

f) ex parco ferroviario del Roja a Ventimiglia;

g) Parco Costiero del Ponente del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) (ex traccia- to ferroviario).

2. Per gli ambiti di cui al comma 1, la Regione promuove la formazione degli atti di intesa con i comuni interessati, le Autorità portuali e con la Soprintendenza belle arti e paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, aventi i contenuti di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, stabilendone le modalità di attuazione e programmando le risorse economiche necessarie per la loro realizzazione. Con l'atto di intesa può essere nominato un Commissario straordinario regionale cui è demandato il compito di agevolare l'attuazione dell'intesa e la realizzazione degli interventi previsti, attraverso azioni e di indirizzo, supporto e coordinamento.

3. I comuni, d'intesa con la Soprintendenza belle arti e paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni possono proporre alla Regione l'individuazione di ulteriori ambiti territoriali strategici di rilievo regionale finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni e proporre interventi di rinnovo edilizio ricadenti negli ambiti di tipo IU, SU e NI-CE del vigente PTCP che siano volti al rifacimento dei prospetti degli edifici.


4. All'atto di intesa relativo all'ambito territoriale strategico di rilievo regionale è allegato lo schema di assetto con l'indicazione delle condizioni vincolanti e dei contenuti variabili in sede di attuazione degli interventi che non comportano la modifica dell'intesa e dei termini massimi di attuazione; all'atto di intesa relativo ai progetti di rinnovo edilizio sono allegate le prescrizioni relative alle modalità tecniche di esecuzione degli interventi, l'individuazione degli edifici oggetto di intervento e i termini per l'esecuzione dei lavori.

5. L'atto di intesa, ove necessario, produce gli effetti di variante dei vigenti piani urbanistici e territoriali, generali e di settore, di livello comunale e regionale ai sensi della vigente legislazione regionale e in tal caso è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui alla vigente normativa in materia e di pubblicità e partecipazione nei modi e con i tempi stabiliti con lo stesso atto.

6. L'atto di intesa può stabilire, altresì, le riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione degli interventi e le altre agevolazioni economiche, fiscali e tributarie che possono essere applicate, rientranti nelle competenze della Regione e del Comune, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione.

7. Per l'attuazione di interventi da parte di soggetti privati all'atto di intesa è allegato il relativo schema di convenzione contenente le relative obbligazioni.

8. L'atto di intesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale e con provvedimento del competente organo comunale; laddove comporti variante ai piani urbanistici e territoriali di cui al comma 5, è adottato con deliberazione del consiglio comunale e approvato con deliberazione della Giunta regionale.



9. L'atto di intesa stabilisce le modalità di esercizio della sorveglianza, della verifica dell'attuazione degli interventi e del monitoraggio degli effetti ambientali prodotti.

10. Gli atti di intesa, i relativi allegati e tutti i documenti prodotti vengono pubblicati in una apposita sezione del sito web della Regione Liguria alla sezione relativa all'Urbanistica e alla pianificazione territoriale.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e laddove gli ampliamenti in senso verticale comportino la realizzazione di un nuovo piano» sono sostituite dalle seguenti: «o comportanti sopraelevazioni».

2. Al comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dichiarazione di inizio attività obbligatoria subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di costruire subordinato».

3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o, nel caso di impianti soggetti a procedura di VIA da parte della Regione.» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di impianti sottoposti a VIA trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «superficie agibile» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile».

3. Al comma 2-bis dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «superficie agibile» sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile».

4. La rubrica dell'art. 52 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Modalità per il controllo da parte della Provincia o della Città metropolitana degli abusi urbanistico-edilizi)».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e che sia stato autorizzato dal dirigente regionale competente in materia di trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e che sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 9».

2. L'art. 8 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Idoneità alla funzione di agente accertatore). — 1. La società esercente il servizio di trasporto pubblico locale organizza e gestisce un corso, per i soggetti di cui all'art. 6, e i relativi esami per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni alla normativa in materia di trasporto pubblico locale.

2. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale e alla sua conclusione si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

3. La Regione emana, con deliberazione di Giunta, direttive per lo svolgimento del corso di cui al comma 2, nonché per la nomina e il funzionamento delle commissioni di esame da parte della società esercente il servizio e per il conseguimento dell'idoneità.

4. La società esercente il servizio di trasporto pubblico locale comunica alla Regione l'elenco degli idonei alla funzione di agente accertatore ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9.».

3. L'art. 9 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori). — 1. I dipendenti della società esercente il servizio, che hanno conseguito l'idoneità ai sensi dell'art. 8, sono iscritti nell'elenco regionale già istituito presso la Regione.


2. All'iscrizione di cui al comma 1 consegue il conferimento della qualifica di agente di polizia amministrativa.

3. L'iscrizione nell'elenco e le eventuali variazioni del medesimo sono disposte dal dirigente regionale competente in materia di trasporti.».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale)

«Art. 4-bis (Servizi ferroviari di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica). — 1. La Regione istituisce servizi ferroviari con materiali d'epoca, nei limiti delle dotazioni di bilancio annualmente assegnate, in occasione di determinate iniziative e manifestazioni,



con particolare riferimento allo sviluppo delle aree di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica, secondo modalità definite nell'ambito del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale.».

2. L'art. 13 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Competenze in materia di impianti fissi*). —

1. In materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane le competenze relative alla concessione alla costruzione, all'approvazione del progetto e alla autorizzazione di inizio dei lavori spettano:

a) alla Regione, ove interessino più comuni appartenenti a diversi territori provinciali;

b) alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, ove interessino più comuni appartenenti al medesimo territorio provinciale;

c) al comune ove interessino soltanto il suo territorio.

2. Le competenze relative alla concessione del servizio degli impianti di cui al comma 1, ivi comprese l'approvazione del regolamento di esercizio, l'apertura e la chiusura al pubblico dell'esercizio, l'assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, le verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio spettano agli enti di Governo nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 7 per i rispettivi ambiti di competenza.».

3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza, salvo quanto diversamente previsto per i servizi ferroviari regionali in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. L'art. 1 della legge regionale n. 18/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Disposizioni attuative della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)*). — 1. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale.

2. Le modalità di riparto delle risorse per i servizi di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinate dall'art. 29 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria 27 giugno 2017, n. 7 (Atto di programmazione in materia di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)).».

Art. 8.

Attuazione interventi in materia di difesa del suolo

1. Nei casi in cui alla data del 31 dicembre 2017 non siano stati trasferiti alla Regione i finanziamenti ministeriali già assegnati alle province o alla Città metropolitana per opere relative alle funzioni in materia di difesa del suolo, la realizzazione delle relative opere rimane in capo a province e Città metropolitana quali enti beneficiari del finanziamento stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana per l'avvalimento a titolo gratuito di personale trasferito alla Regione, ai sensi della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)


1. Al comma 8 dell'art. 31 della legge regionale n. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

Art. 10.

Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 si renda necessario acquisire immobili, siano essi destinati ad unità abitative o ad unità produttive dislocati sul territorio ligure al fine della definitiva demolizione, si prevede l'esclusione della presentazione dell'Attestato di prestazione energetica, previsto dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni.».



Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «anche» è soppressa.

2. L'art. 21 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, nelle more della riforma delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni,» sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dei Carabinieri forestali».

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. La carta ittica regionale, costituita dalle carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla carta ittica della Città metropolitana, può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata qualora intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero per modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 1992/43/CE.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai sensi dell'art. 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modificazioni e integrazioni, è considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dai regolamenti in materia di pesca emanati dalla Regione.

1-ter. Nelle acque interne, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

1-*quater*. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1-*ter*.».

5. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'art. 17, nelle riserve turistiche di cui all'art. 8 da parte dei soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'art. 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni.»

6. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nessun termine è previsto» sono soppresse e dopo le parole: «l'incolumità pubblica» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell'avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore.»

7. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all'intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde.»

8. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «vigilanza ittica e ambientale volontaria» sono



inserite le seguenti: «da parte della Regione» e dopo le parole: «organizzati dalla Regione» è inserita la seguente: «medesima».

9. Dopo il comma 6 dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela.»

10. L'art. 24 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Sanzioni amministrative). — 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendo munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;

e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:

1) subacquea;

2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all'allegato A;

3) con l'uso di fonti luminose;

f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;

g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;

h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;

i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;

j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'insosservanza delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 6;

k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l'insosservanza delle disposizioni di cui all'art. 18;

l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:

1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;

2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;

m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l'insosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;

n) da 1000,00 euro a 6000,00 euro, per le violazioni delle fattispecie di cui all'art. 15, comma 2-ter, lettere d), e) e f).

2. Per le violazioni dei divieti di cui all'art. 15, comma 1-ter, lettere a), b) e c), e comma 1-quater, vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività di pesca.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.

6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.

7. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. È, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall'applica-



zione dell'art. 40 della legge n. 154/2016. Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.»

11. I commi 2, 5 e 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)

1. Al comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando le competenze dello Stato per il rilascio di autorizzazioni sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale nonché».

2. Al comma 1 dell'art. 6-*bis* della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di cui all'allegato 1 alla presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «in zone a media sismicità» e le parole da: «e a denuncia di inizio attività» fino a: «controlli a campione» sono sostituite dalle seguenti: «, SCIA e CILA».

3. Le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6-*bis* della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

4. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ad autorizzazione sismica» sono sostituite dalle seguenti: «a collaudo statico».

5. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione di regolare esecuzione».

6. Al comma 2 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nei comuni non compresi nell'Allegato 1 alla presente legge» sono soppresse.

7. Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «seguenti» è soppressa, le parole: «dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, come modificata ai sensi della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001» e i numeri da 1) a 9) sono soppressi.

8. Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Le funzioni delegate sono finanziate tramite gli oneri istruttori anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni.»

9. L'Allegato 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 14.

Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque

1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;

b) da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;

c) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste.

2. In casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.

3. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

Art. 15.

Semplificazione in materia di autorizzazione idraulica

1. Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attività, gli interventi di pulizia dell'alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purché non comportino asportazione dello stesso.

2. La Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 1, può disporre il diniego dell'intervento.

3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attività gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in



grado di contaminare un sito di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisi e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione.

4. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare alla Regione l'urgenza e l'accesso in alveo entro ventiquattro ore e a fornire relazione in merito all'intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde entro i successivi trenta giorni.

5. La Giunta regionale definisce criteri e indirizzi attuativi per l'applicazione delle procedure di semplificazione di cui al presente articolo.

6. In caso di mancata osservanza dei termini stabiliti al comma 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di accesso in alveo;

2. da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione in merito agli interventi realizzati.

7. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 sono destinate ad interventi di difesa del suolo.

Art. 16.

Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e dalle leggi regionali vigenti».

Art. 17.

Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Il presente articolo detta norme di adeguamento in materia di valutazione di impatto ambientale, in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

2. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

3. In attuazione dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, di cui agli Allegati III e IV alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Regione è l'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da assumere con decreto del dirigente competente, comprensivo del prov-

vedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto dedotto in conferenza di servizi e rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti competenti in via ordinaria.

5. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento:

a) adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA;

b) definisce modalità per la presentazione dell'istanza e per lo svolgimento del procedimento nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) disciplina le modalità dell'inchiesta pubblica ed adotta decisione motivata circa l'accoglimento della stessa;

d) integra i contenuti dello Studio preliminare ambientale e dello Studio di impatto ambientale in conformità con le indicazioni di cui agli Allegati IV e VII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

e) nomina e disciplina il funzionamento del Comitato istruttorio di cui al comma 8.

6. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) supporta il responsabile del procedimento di VIA nell'attività istruttoria.

7. L'ARPAL è il soggetto preposto al controllo delle prescrizioni e alla comunicazione delle risultanze alla Regione per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Comitato istruttorio per i procedimenti di VIA, al quale partecipano dipendenti regionali con adeguate competenze tecniche e scientifiche.


9. Il Comitato di cui al comma 8, in caso di progetti di particolare complessità o di carenza di professionalità interne, può essere integrato con esperti esterni, il cui compenso trova copertura negli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 10.

10. All'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 29, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione.

11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono destinati agli adeguamenti del sistema informativo regionale in materia di VIA e alla gestione dell'attività istruttoria, di verifica e di controllo.

12. Alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 104/2017.

13. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 18.

*Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12
(Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « con provvedimento comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica » sono soppresse.

Art. 19.

*Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10
(Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. L'atto convenzionale di locazione con l'assegnatario è escluso dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.».

Art. 20.

Disposizioni urgenti in materia di Centri per l'impiego

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione della Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale), è inserita la seguente:

«h bis) attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro con particolare riferimento alle funzioni dei Centri per l'impiego;».

2. Le competenze assegnate ad ALFA ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di trasferimento del personale delle province e della Città metropolitana di Genova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i Centri per l'impiego e delle risorse necessarie, come individuati e con le modalità previste dall'emananda disciplina statale in sede di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Dalla medesima data il personale a tempo indeterminato è trasferito ad ALFA e la medesima Agenzia succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della sopracitata normativa statale in corso di approvazione.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego in essere alla

data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), fino alla conclusione di tali procedure.

4. Con apposita legge regionale, in relazione alle nuove competenze di cui al comma 1, si provvederà al riordino della normativa di settore e, ove necessario, alla riorganizzazione, anche strutturale, di ALFA.

5. Entro novanta giorni ALFA procede alla stesura di un programma di stabilizzazione prevedendo la progressiva assunzione dei lavoratori precari operanti presso la stessa in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 75/2017.

6. I comuni che fruiscono dei servizi dei Centri per l'impiego mettono a disposizione, anche in convenzione tra loro, gratuitamente i locali sede dei medesimi ai sensi della normativa statale vigente.

7. In prima attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il personale trasferito continua a operare nella sede e con la dotazione strumentale in esercizio. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione, Città metropolitana e province al fine di garantire la continuità del servizio all'utenza.

Art. 21.


*Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
(Promozione delle politiche per i minori e i giovani)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione promuove, altresì, interventi per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).».

2. Dopo l'art. 37 della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo). — 1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2-bis, e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 71/2017, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani, in particolare nell'ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.



2. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche suddette.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36.».

3. La rubrica dell'art. 41 della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Interventi sperimentali e diretti)».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione, per le finalità di cui all'art. 36, comma 1, realizza direttamente, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) di cui alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale), interventi e azioni finalizzati a promuovere:

1. attività di orientamento e di valorizzazione delle competenze giovanili;

2. attività dirette alla valorizzazione della crescita culturale giovanile, anche finalizzata alla prevenzione del disagio;

3. attività dirette al sostegno dei giovani talenti.».

Art. 22.

Pacchetto giovani

1. La Regione istituisce il Pacchetto Giovani, finalizzato ad investire sui giovani e a promuovere interventi straordinari interdisciplinari per favorire l'occupazione di qualità e lo sviluppo produttivo del territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono attivate misure di politiche attive del lavoro, dalla formazione all'avviamento, e misure di sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d'impresa per favorire l'inserimento dei giovani nel tessuto produttivo ligure.

3. Gli interventi sono rivolti a giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifiche equivalenti o in possesso di laurea specialistica o magistrale che intraprendano i percorsi mirati di cui al comma 2.

4. L'attivazione delle misure prevede l'utilizzo coordinato del Fondo sociale europeo (FSE), per la parte formazione e politiche attive del lavoro, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per favorire l'autoimprenditorialità nei settori nei quali sono attivate le azioni del FSE, e del Programma di sviluppo rurale (PSR), per l'avviamento delle imprese agricole.

5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attuati mediante misure differenziate per tipologie di utenza, per ambiti occupazionali e per settori prioritari del mercato del lavoro.

Art. 23.

Lavoratori espulsi dal processo produttivo

1. La Regione interviene a sostegno dei lavoratori non più giovani espulsi dal processo produttivo per favorirne il reintegro o la ricollocazione, mediante misure di politiche attive del lavoro e misure di sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d'impresa.

2. L'attivazione degli interventi è realizzata dalla Regione utilizzando in modo coordinato le misure previste dai Fondi strutturali comunitari.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra)

1. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2014, è aggiunta la seguente:

«*f bis*) sostenere gli sforzi delle aziende agricole e dei comuni volti alla preservazione delle coltivazioni e alla salvaguardia del territorio, tramite una più efficace azione di controllo delle specie selvatiche.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2014, è aggiunto il seguente:


«3-bis. In vista di una più efficace tutela delle coltivazioni, nonché per rispondere con maggiore tempestività ed incisività alle richieste di intervento provenienti dai comuni, la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi, sull'intero territorio regionale, oltreché dei soggetti individuati all'art. 36, comma 2, lettera *b*) della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, anche del concorso di coadiutori appositamente formati, in coerenza con i criteri di cui all'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 25.

Spese di formazione dei direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del servizio sanitario regionale

1. Il trattamento economico del direttore generale delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del servizio sanitario regionale è integrato fino ad un importo massimo di € 5.164,57 in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento, promosse dalla Regione e alle quali il direttore generale abbia partecipato per esigenze connesse al proprio ufficio.

2. Il trattamento economico dei direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del servizio sanitario regionale è integrato fino ad un importo massimo di € 3.615,20 in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio e aggiornamento, promosse dalla Regione e alle quali i Direttori abbiano partecipato per esigenze connesse al proprio ufficio.



Art. 26.

Tutela legale dei direttori delle Aziende sociosanitarie liguri e degli Istituti del servizio sanitario regionale

1. Le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del servizio sanitario regionale assumono a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dai direttori generali e dai direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, avviati nei loro confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle loro funzioni.

2. Le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del servizio sanitario regionale possono anticipare gli oneri di difesa di cui al comma 1 sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto d'interessi.

3. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, le Aziende sociosanitarie liguri e gli Istituti del servizio sanitario regionale ripetono tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del direttore generale e dei direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario.

Art. 27.

Disposizioni sul personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

1. I limiti di spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) corrispondono alle disposizioni stabilite per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e disposizioni di coordinamento

1. Al comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato etico».

2. Il comma 4 dell'art. 77 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 5 dell'art. 77 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «disciplina» sono inserite le seguenti: «la composizione,» e le parole: «e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresì, la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o più sostituti» sono soppresse.

4. Agli articoli 7, 13, 16, 20, 21, 26, 28, 28-bis, 28-ter, 28-quater, 28-quinquies e 77 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le

parole: «IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul Cancro» sono sostituite dalle seguenti: «IRCCS "Ospedale policlinico San Martino"».

5. Ogniqualvolta in una legge regionale compaiono le parole: «IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul Cancro» si deve intendere: «IRCCS "Ospedale policlinico San Martino"».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le Aziende possono, con apposita modifica statutaria, prevedere in statuto la possibilità di optare, in luogo del Consiglio di amministrazione e del Presidente di cui al comma 1, per la nomina, quale organo amministrativo, di un amministratore unico e la costituzione di un'assemblea composta da rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettera a). Lo statuto in tal caso dovrà prevedere, altresì, le modalità per l'esercizio dell'opzione.»

2. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Assemblea degli enti). — 1. L'Assemblea degli enti, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, è composta dai rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione. Per la Regione partecipa l'Assessore competente alle politiche sociali o suo delegato. L'Assemblea si dota di un Presidente, individuato tra i suoi componenti.

2. Per la partecipazione all'Assemblea e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi, indennità o forme di rimborso, comunque denominate.

3. L'Assemblea degli enti nomina all'unanimità l'amministratore unico di cui all'art. 4, comma 1-bis, e svolge ogni altra funzione prevista nello statuto.

4. L'Assemblea degli enti è organo permanente dell'Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali.

«Art. 6-ter (Amministratore unico). — 1. L'Amministratore unico, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo statuto, approva i bilanci, le modifiche dello statuto e i regolamenti interni.



2. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea degli enti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell'ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

3. L'incarico di amministratore unico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

4. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l'incarico di amministratore unico è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.

5. Nel caso in cui l'amministratore unico sia in possesso dei relativi requisiti previsti dallo statuto, l'Assemblea degli enti può attribuirgli l'incarico di direttore dell'azienda.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Nel caso in cui l'Azienda abbia optato per la possibilità di cui all'art. 4, comma 1-*bis*, l'Assemblea dei soci elegge un proprio rappresentante per la partecipazione all'assemblea degli enti.».

4. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dal Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo».

5. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dal Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo».

6. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo» e nel secondo periodo le parole «dal Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo».

7. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo».

8. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «delle Aziende» sono inserite le seguenti: «o revoca l'amministratore unico, sentita l'Assemblea degli enti.».

9. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «delle Aziende» sono inserite le seguenti: «o revocare l'amministratore unico, sentita l'Assemblea degli enti.».

10. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di amministrazione» sono inserite le seguenti: «o membro dell'Assemblea degli enti».

Art. 30.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012))

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «può avvenire».

Art. 31.

Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)

1. All'art. 8 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzativa complessa».

Art. 32.

Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014)


1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».

Art. 33.

Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e disposizioni di prima applicazione

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A fini di contenimento dei costi per il sistema pubblico derivanti dai tempi delle procedure liquidatorie e dalle situazioni di incapienza di alcune comunità montane in liquidazione, i commissari liquidatori delle soppresse comunità montane versano nel Fondo di cui al comma 4, per le finalità di cui ai commi 5-ter e 5-quater, le risorse di cassa disponibili, detratte e accantonate le risorse necessarie a soddisfare i debiti liquidi ed esigibili nonché quelle necessarie alla copertura dei debiti residui e delle spese per il funzionamento della liquidazione.

5-ter. Le risorse versate ai sensi del comma 5-bis sono utilizzate a favore delle soppresse comunità montane che presentano un risultato negativo della liquidazione al 30 giugno 2017 e prive delle necessarie disponibilità di cassa o di entrate accertate, per la definizione delle seguenti operazioni:

a) estinzione di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti non assistiti da contributo erariale al 1° gennaio 2018;

b) soddisfacimento dei debiti liquidi ed esigibili a favore dei comuni e loro consorzi.

5-quater. La Giunta regionale assegna al commissario liquidatore della soppressa Comunità montana che ne abbia fatto richiesta e sulla base dei dati forniti, le risorse di cui al comma 5-bis necessarie per le finalità di cui al comma 5-ter. Le modalità di erogazione sono definite nel medesimo provvedimento.»

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Dopo il comma 13 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«13-bis. Gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti «palchi» per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. L'installazione degli appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, è considerata attività edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.»

2. Al comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4,» sono soppresse.

3. Dopo il comma 7-bis dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«7-ter. È vietato commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.»

4. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «venatoria volontaria» sono inserite le seguenti: «da parte della Regione», dopo le parole: «organizzati dalla Regione» è inserita la seguente: «medesima» e le parole: «commissione istituita dalla Regione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «commissione a tal fine istituita».

5. Dopo il comma 10 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 10, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio faunistico e ambientale oggetto di tutela.»

Art. 36.

Proroga graduatorie vigenti

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria per assunzioni a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2018.

Art. 37.


Modifiche alla dotazione organica della Regione Liguria e dell'Agenzia «In Liguria»

1. Al fine di dare attuazione a quanto prevede il Programma turistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa del 26 luglio 2017, n. 10, la dotazione organica della Regione Liguria è aumentata, a far data dal 1° gennaio 2018, delle seguenti unità:

a. n. 2 funzionari categoria D3 - profilo professionale: funzionario esperto amministrativo;

b. n. 1 funzionario categoria D1 - profilo professionale: funzionario amministrativo;

c. n. 1 istruttore categoria C profilo professionale: istruttore amministrativo.



2. Dal 1° gennaio 2018 è diminuita la dotazione organica dell'Agenzia regionale di promozione turistica «In Liguria» delle medesime unità di personale di cui al comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Agenzia regionale di promozione turistica «In Liguria», sono individuati i dipendenti da trasferire alla Regione Liguria, relativamente ai posti di cui al comma 1, fermo restando l'assenso del personale interessato.

Art. 38.

Disposizioni urgenti per la gestione commissariale dell'Agenzia «In Liguria»

1. Al fine di procedere alla riorganizzazione dell'ente in attuazione di quanto previsto dal Programma turistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa 26 luglio 2017, n. 10 e per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 37, l'incarico di commissario straordinario dell'Agenzia «In Liguria», in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato per la durata di un anno. La riorganizzazione deve anche perseguire obiettivi di contenimento dei costi e dovrà essere presentata entro centoventi giorni alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale. Il commissario attua la riorganizzazione entro il termine del proprio mandato.

Art. 39.

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «in tutte le sue forme,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle amatoriali».

Art. 40.

Modifica alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi)

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 15/2017 sono aggiunte le parole: «A far data dal 1° gennaio 2018, con riferimento ai procedimenti edilizi non ancora conclusi relativi agli impianti eolici, trova comunque applicazione quanto disposto dall'art. 18, comma 8.».

Art. 41.

Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale)

1. Al comma 2 dell'art. 12 del r.r. 1/1999, le parole: «trenta» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta».

2. L'art. 35 del r.r. 1/1999, è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 58 del r.r. 1/1999, le parole: «in costanza di coltivazione del fondo» sono soppresse.

4. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 60 del r.r. 1/1999, è abrogata.

Art. 42.

Spese per il personale

1. Sono definitivamente confermate e consolidate nel bilancio regionale le risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa decentrata di lavoro, nella misura determinata, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la costituzione dei relativi fondi per il personale dirigente e per il personale di comparto.

Art. 43.

Modifica della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2016 è inserito il seguente:


«3-bis. Per garantire l'ordinaria durata triennale dell'organismo indipendente di valutazione, individuato ai sensi del comma 3, il componente esterno monocratico resta in carica sino al 31 dicembre 2019.».

Art. 44.

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

1. Dopo il comma 7 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Agli incarichi conferiti, ai sensi della presente legge, ai titolari di cariche elettive, si applica quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica), come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, fatta eccezione per i contratti di lavoro subordinato. Non possono essere, comunque, conferiti dai Gruppi consiliari e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, in quanto coincidenti con il proprio ambito territoriale, incarichi retribuiti ai Consiglieri o Assessori regionali liguri, o ad eletti in enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte la Regione o il Consiglio regionale. Al fine del legittimo conferimento ad eletti presso enti locali del territorio ligure di incarichi retribuiti, anche non di natura professionale, non si considerano coincidenti con l'ambito territoriale regionale gli enti locali posti all'interno del territorio ligure, ovvero gli enti pubblici la cui azione amministrativa sia più ampia rispetto al territorio regionale.».



Art. 45.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria)

1. Dopo il comma 6-*octies* dell'art. 8-*ter* della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

«6-*nonies*. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 non possono essere conferiti incarichi retribuiti, dal Consiglio regionale, ai titolari di cariche elettive. La partecipazione dei titolari di cariche elettive ad organi collegiali di qualsiasi tipo può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30,00 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive operanti in ambiti territoriale diversi da quello regionale ligure, nonché gli incarichi retribuiti conferiti e/o finanziati, ai sensi della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Rientrano, invece, tra gli incarichi di cui al primo periodo, quelli conferiti ai Consiglieri o Assessori liguri dal Consiglio regionale, dalla regione o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Consiglio regionale stesso presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per garantire la massima condivisione e trasparenza delle attività consiliari l'assemblea legislativa utilizza le tecnologie digitali, il sito web e i social network nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge.»

3. Dopo la lettera *f*), dell'art. 15, della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«*f bis*) coordinare la sperimentazione di nuovi servizi multimediali e multicanali;

f ter) coordinare la progettazione e la pianificazione della comunicazione istituzionale web e digitale.»

4. Al comma 3-*ter* dell'art. 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e fino ad un massimo di due Vice capo ufficio stampa, che assumono la qualifica di Vice capo redattore» sono soppresse.

5. Dopo il comma 3-*quinqies* dell'art. 15 della legge regionale n. 25/2006, sono inseriti i seguenti:

«3-*sexies*. Per garantire lo sviluppo delle attività di cui all'art. 14, comma 2-*bis*, e di cui alle lettere *f bis*) e *f ter*) del presente articolo, l'Assemblea legislativa provvede ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e qualifica di Capo redattore, un responsabile della gestione del sito web e dei social media,

in possesso dei seguenti requisiti generali e di eventuali ulteriori requisiti specifici individuati nel bando di selezione pubblica:

a) laurea magistrale o vecchio ordinamento o, in alternativa, almeno dieci anni d'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti;

b) età superiore a diciotto anni;

c) possesso della cittadinanza italiana o dell'Unione europea;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) idoneità fisica a ricoprire l'impiego;

f) assenza di dispense o destituzioni dalla pubblica amministrazione;


g) assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un impiego pubblico.

3-*septies*. Il responsabile della comunicazione web e dei social media, chiamato a rappresentare la totalità dell'istituzione consiliare, è selezionato da una Commissione di Consiglieri regionali, individuata nella sua composizione in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nella misura di uno in rappresentanza di ciascun Gruppo consiliare. Svolge le funzioni di segreteria della commissione un dipendente di categoria C individuato dalla medesima Conferenza. L'Ufficio di Presidenza, preso atto delle risultanze della selezione, provvede al conferimento dell'incarico al candidato selezionato dalla commissione.

6. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «La struttura dell'Ufficio stampa» sono inserite le seguenti: «, la relativa dotazione di personale» e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «tenuto conto delle esigenze del servizio da prestare all'Assemblea legislativa».

7. Dopo il comma 5, dell'art. 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, individua un portavoce, il cui incarico è affidato con contratto di lavoro subordinato, di diritto privato e a tempo determinato, per una durata correlata al mandato del Presidente del Consiglio regionale e parametrato alla categoria D3 del CCNL Regioni e Autonomie locali e alla retribuzione accessoria media percepita dai dipendenti di pari livello economico presso l'Assemblea legislativa. In considerazione della finalità di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione, così come individuata dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni), per il conferimento del succitato incarico si prescinde dal requisito obbligatorio dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti di cui al comma 2. Qualora la scelta ricada su personale dipenden-



te a tempo indeterminato in possesso dei requisiti professionali per l'accesso alla posizione di portavoce, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.».

8. Dopo l'art. 30-*bis* della legge regionale n. 25/2006 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 30-*ter* (Norma di interpretazione autentica). —
1. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 23, dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16, recanti modifiche alla presente legge, recanti modifiche alla presente legge e dell'art. 29, comma 5-*undecies*, della presente legge si interpreta nel senso che, non essendo occorsi incrementi di risorse assegnate al medesimo fondo ai sensi dell'art. 8-*ter*, comma 6 con riferimento all'applicazione della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse), a decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2011 n. 16, fermo restando che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 5-*undecies*, ha riguardato, a partire dall'entrata in vigore dell'allegato C alla presente legge, esclusivamente elementi relativi alla gestione giuridica del personale, il valore medio unitario della retribuzione accessoria per l'anno 2018, cifra che si ottiene dividendo le risorse stabili del fondo per il personale in servizio al 29 dicembre 2014 e che costituisce il riferimento puntuale per la definizione dei fondi del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, non deve superare il valore medio unitario della retribuzione accessoria analogamente determinata per l'anno 2014.

2. Il comma 6 dell'art. 12-*bis*, nella parte in cui prevede che «ai componenti del Collegio che risiedono oltre venticinque chilometri dalla sede dell'Assemblea legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate», si interpreta nel senso che detto rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto, per l'intera durata del mandato, solo a condizione che il componente del Collegio documenti debitamente, tra l'altro, in analogia con le ordinarie regole dell'impiego pubblico, anche mediante autodichiarazione, di non ottenere rimborso, per la medesima data, per la partecipazione ad una riunione di altro Collegio dei revisori dei Conti di un ente locale del territorio regionale, o comunque di altro collegio ugualmente non incompatibile con l'appartenenza al Collegio dei revisori dei conti del Consiglio, collocato nel tragitto tra la medesima sede regionale e la residenza del componente il Collegio.».

Art. 46.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2017

TOTI

(*Omissis*).

18R00059

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 30.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 - Parte I del 29 dicembre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2018-2020, per l'anno 2018 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l'anno 2018 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015 - 2017) e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 2.

Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2018 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società *in house* della regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'art. 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2018, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.


9. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2018, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

11. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2018, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.



14. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2018, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del segretario generale.

15. Il limite di spesa di cui al comma 14 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.

16. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.

17. Le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società *in house* della regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

18. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.

20. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società *in house* della Regione, per l'anno 2018, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

21. Per gli effetti di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, l'amministrazione regionale è esentata dal pagamento dei canoni demaniali di concessione di beni immobili divenuti di sua proprietà in forza dell'anzidetta legge regionale n. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Aree e fabbricati destinati ad attività produttive

1. Nell'ambito degli utilizzi del Fondo strategico regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, sono destinabili risorse per l'acquisto, recupero e dotazione infrastrutturale da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. di aree e fabbricati da destinarsi ad attività produttive o di servizi alla produzione, anche ai fini degli Accordi di localizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita). Sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo anche gli immobili di proprietà F.I.L.S.E. S.p.A. destinati ad attività produttive relativamente ai quali i rientri derivanti dalla cessione o messa a disposizione alle imprese sono destinati al fondo strategico.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono destinabili all'insediamento di imprese di micro, piccola, media e grande dimensione che svolgano attività di produzione o di servizi alla produzione.

3. Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti alle imprese o messi a disposizione delle stesse con modalità flessibili quali l'affitto, la concessione o altro titolo di diritto d'uso, anche con diritto di riscatto, che da un lato perseguano il rientro finanziario del fondo e dall'altro favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative imprenditoriali. Resta ferma la cessione delle opere di urbanizzazione agli enti pubblici di competenza, ove previste nell'ambito degli insediamenti sviluppati.

4. Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti o messi a disposizione delle imprese a prezzi di mercato. Per la determinazione del prezzo di vendita o messa a disposizione, ovvero per la verifica di congruità, F.I.L.S.E. S.p.A. può avvalersi dei servizi offerti dall'Agenzia delle entrate.


5. Il Fondo strategico viene implementato dai rientri di spettanza derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, ivi incluse le eventuali plusvalenze di competenza. Nel caso si verificano minusvalenze, le stesse, per quanto di competenza del fondo, costituiscono perdite a carico del fondo medesimo, da accertarsi ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione



Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all'ATO di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni».

3. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all'ATO di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni».

4. Al comma 1-*quater* dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «del personale dipendente» sono inserite le seguenti: «alla data del 30 settembre 2017».

5. Nella rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

6. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».

7. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2020» e le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020».

8. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2017 - 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018 - 2020» e le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020».

9. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

10. Alla fine del comma 2 dell'art. 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento».

11. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al personale di cui al comma 1 compete, altresì, ogni ulteriore funzione di vigilanza sul rispetto della normativa ambientale applicabile al territorio agro-silvo-pastorale, che non sia attribuita in modo esclusivo ad altri soggetti.

1-*ter*. L'organizzazione del servizio e le modalità di esercizio delle relative funzioni sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto regionale.».

12. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «interventi di edilizia sociale e di riqualificazione urbana» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di riqualificazione urbana ovvero di edilizia sociale».

13. Alla fine del comma 4-*ter* dell'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Per l'anno 2018 la quota riservata è pari ad euro 1.500.000,00».

14. Alla fine dell'allegato alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016) recante «Attestazione dei tempi di pagamento e relativa relazione (art. 41 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014), è aggiunto il seguente testo: «Integrazione - Attestazione dei tempi di pagamento e relativa relazione (art. 41 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014).

Nel corso del 2017 si è proceduto al programmato approfondimento sulle cause che potevano aver generato un risultato dell'indicatore di tempestività dei pagamenti 2016 peggiorativo rispetto all'anno precedente.

Dalla verifica condotta dal competente settore bilancio e ragioneria, è emerso che a causa di problemi tecnici il sistema di gestione delle fatture in uso risultava completamente carente di una funzionalità atta a rilevare e gestire correttamente il periodo di eventuale «sospensione» della fattura che, interrompendone i termini, con adeguata motivazione al riguardo, avrebbe dovuto procrastinare la data di scadenza della medesima incrementandola dell'intervallo di sospensione.

In attesa dell'adeguamento funzionale, per recuperare le corrette informazioni relative al 2016 è stato richiesto alle strutture regionali interessate di rivedere nel dettaglio le fatture di competenza al fine di verificare se correttamente trattate in merito all'esatto conteggio della scadenza che tenesse conto di eventuali giorni di sospensione intervenuti.

Dalle verifiche effettuate, inoltre, è emerso che nei conteggi il sistema teneva conto erroneamente di 33 documenti non pertinenti ai fini del calcolo, quali le note di credito.

Pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle strutture regionali interessate e, in base all'aggiornamento dei dati depurati dei documenti erroneamente computati (n. 33), si è proceduto ad aggiornare il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'intero bilancio regionale per l'esercizio 2016, ottenendo il seguente risultato:

-0,06 giorni

Pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza anno 2016.



L'importo aggiornato dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 risulta essere relativo a n. 1323 pagamenti per un importo complessivo di 20.509.658,33 euro.

In relazione alla sopra esposta revisione dei dati la situazione aggiornata appare la seguente:

n. 3.795 pagamenti su fatture effettuati nell'anno 2016 per un totale di euro 142.348.416,17 con tempi così distribuiti:

prima della scadenza n. 2438 pagamenti per un importo di euro 121.356.113,59;

lo stesso giorno della scadenza n. 34 pagamenti per un totale di euro 482.644,25;

dopo la scadenza n. 1323 pagamenti per un totale di euro 20.509.658,33.

Nello specifico i 1323 pagamenti disposti dopo la scadenza per un totale di euro 20.509.658,33 risultano così ripartiti:

da 1 a 10 giorni di ritardo n. 347 pagamenti per un importo di euro 2.774.944,73;

da 11 a 20 giorni di ritardo n. 163 pagamenti per un totale di euro 3.718.085,98;

oltre 20 giorni di ritardo n. 813 pagamenti per un importo di euro 14.016.627,62.»

15. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione) è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, il riferimento per l'individuazione delle misure di contenimento della spesa corrente di cui al comma 2 è sostituito dalle autorizzazioni di spesa relativa alla Missione 1, Programma 1.003 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Titolo 1 - Spese correnti - Macro aggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" e Macro aggregato 110 "Altre spese correnti"».

Art. 5.

Patto per la residenzialità e family support

1. In un contesto di rilevante sofferenza economica e di forte calo demografico, la Regione ritiene improcrastinabile intervenire a sostegno della collettività ligure, mettendo in campo misure di carattere fiscale e di supporto sociale, quali il «Patto per la residenzialità» e il «*family support*», che consentano uno sgravio della pressione fiscale e diano impulso agli investimenti e ai consumi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione vara il «Patto per la residenzialità», mirato a favorire il radicamento sul territorio ligure di nuclei familiari e cittadini comunitari provenienti da altre zone italiane o estere; a tal fine, alle persone fisiche di età inferiore a 45 anni che trasferiscono la propria residenza in un comune ligure, l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale, a condizione che il trasferimento della residenza in un comune ligure avvenga nel corso del 2018 e sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione; detta agevolazione fiscale si applica per l'anno d'imposta 2018 e per i due successivi.

3. Sempre nell'ambito del «Patto per la residenzialità», la Regione può promuovere accordi con i comuni in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), affinché gli stessi adottino agevolazioni sulla fiscalità locale (Imu, Tari, Tasi) a beneficio dei nuovi soggetti residenti, a fronte di misure compensative regionali, fra cui il riconoscimento di priorità nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi economici e il riconoscimento di forme di premialità nell'ambito dell'attuazione dei patto di solidarietà regionale.

4. Ai fini di cui al comma 1, la regione adotta misure di sostegno alla famiglia, denominate nel loro complesso «*family support*» e declinate nelle seguenti azioni:


a) esenzione dalla maggiorazione regionale all'addizionale Irpef per le famiglie numerose comunitarie; pertanto, per l'anno d'imposta 2018, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 55.000,00 aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale;

b) per l'anno d'imposta 2018, per i soggetti comunitari con reddito imponibile fino a 28.000,00 euro, aventi fiscalmente a carico almeno un figlio nato nel 2018, l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

Art. 6.

Casa dei Cantautori

1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare, per l'anno 2018, il finanziamento di euro 120.000,00, ai fini della progettazione della Casa dei Cantautori in Genova, all'interno del complesso dell'Abbazia di San Giuliano, la cui realizzazione è stata disposta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 29 settembre 2019 recante l'approvazione del Piano strategico «Grandi Progetti beni Culturali» annualità 2019.



2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2018: riduzione di 120.000,00 euro (centoventimila/00) della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» e contestuale aumento del medesimo importo della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» Programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale».

Art. 7.

Fondo a sostegno di azioni del trasporto ferroviario delle merci

1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci aventi origine o destinazione in uno dei porti liguri, anche in previsione del completamento del Terzo valico ferroviario dei Giovi e delle linee di adduzione allo stesso, è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci» con le finalità di cui al comma 2.

2. Il fondo concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al comma 649 della medesima legge, approvato con decreto 14 luglio 2017, n. 125.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di utilizzo del fondo, in conformità al regolamento di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale esercizi 2018/2020:

esercizio 2018:

riduzione, in termini di competenza e di cassa, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» e contestuale iscrizione, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 1 «Trasporto ferroviario»;

esercizio 2019:

riduzione, in termini di competenza, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 3 «Altri fondi» e contestuale iscrizione, in termini di competenza, del medesimo importo alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 1 «Trasporto ferroviario»;

esercizio 2020:

riduzione, in termini di competenza, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 3 «Altri fondi» e contestuale

iscrizione, in termini di competenza, del medesimo importo alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» Programma 1 «Trasporto ferroviario».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti del dott. ing. A. M. I. per la fattura n. 5/2017 del 30 agosto 2017 per l'importo di euro 6.651,06 (IVA inclusa) inerente l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 decreto legislativo n. 81/2008) per l'opera pubblica per l'esecuzione opere di adeguamento e inserimento elementi accessori e impianti previsti dalla normativa antincendio presso la sede regionale di Genova, via Fieschi 15.

Al finanziamento della spesa pari ad euro 6.651,06 si provvede con imputazione al bilancio 2017-2019 - competenza 2017 - Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 5 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali» che presenta la dovuta disponibilità.


Art. 9.

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell'anno 2018

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.

2. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche del commercio al dettaglio, dell'eccellenza artigianale, della piccola industria alimentare e dei servizi di ristorazione individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23.11 - 23.12 - 23.13 - 23.14 - 23.19 - 23.20 - 23.31 - 23.41 - 23.42 - 23.43 - 23.44 - 23.49 - 23.70 - 47.2 - 47.51 - 47.52 - 47.59 - 47.6 - 47.71 - 47.72 - 47.75 - 47.76 - 47.78 - 47.79 - 47.81 - 47.82 - 47.89 - 56.1 - 56.3 - 95.2.

3. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta non eccedente euro due milioni, prodotto nel territorio della regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1.



4. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:

- a) l'attività che viene svolta per la prima volta, sul territorio della Regione, da un'impresa nuova;
- b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.

5. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

6. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef.

Art. 10.

Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per particolari categorie di veicoli

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 (Esenzioni permanenti) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli adibiti ad ambulanze di trasporto o soccorso, al trasporto di organi e sangue o al trasporto di persone in particolari condizioni, di proprietà o da essi utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 23 settembre 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni di:

- a) organizzazioni di volontariato e organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico del Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni;
- b) enti locali;
- c) Aziende sanitarie locali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1953, sono esentati altresì dalla tassa automobilistica regionale gli autoveicoli esclusivamente destinati al servizio di antincendio boschivo, di proprietà o da essi utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009 di:

- a) enti locali;
- b) enti parco regionali o nazionali;
- c) organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, di cui all'art. 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e

attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Hanno diritto all'esenzione di cui al presente articolo esclusivamente gli autoveicoli il cui uso risulti dalla carta di circolazione, adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere *f* e *g*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

5. L'esenzione di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.


Art. 11.

Funzioni degli enti di area vasta e definizione dei rapporti finanziari

1. Fermo restando quanto già stabilito dall'art. 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) le funzioni diverse da quelle di cui al comma 2 disciplinate da leggi regionali sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, quali enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, commi 85 e 87, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Le province e la Città metropolitana esercitano le seguenti funzioni non fondamentali delegate dalla Regione:

- a) diritto allo studio, già disciplinata con legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), all'art. 6, comma 1, lettera *c*);
- b) opere in conglomerato cementizio armato, già disciplinata con legge regionale 26 novembre 1984, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica) e legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette);
- c) costruzioni in zone sismiche, già disciplinata con legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari);
- d) pubblico spettacolo, già disciplinata dall'art. 21 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);
- e) controllo attività edilizia, già disciplinata con legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), articoli 52 e 53;
- f) tutela del paesaggio, già disciplinata con legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio), art. 13;



g) aree protette, già disciplinata con legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette), legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 (Istituzione della riserva naturale regionale «Adelasia» nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette).

3. Fermo restando il principio della copertura degli oneri nei limiti dei trasferimenti statali contenuto nelle diverse discipline normative regionali di settore e fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla copertura dei costi delle funzioni di cui al comma 2 si provvede con la somma di euro 630.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, allocata alla Missione 18 - Programma 18.001, nel bilancio 2018-2020.

4. La copertura dei costi delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è assicurata tramite gli oneri istruttori determinati dagli enti di area vasta anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 della legge regionale n. 15/2015.

5. Ad integrale e definitiva chiusura dei reciproci rapporti finanziari pregressi al 31 dicembre 2017, nonché al fine di agevolare il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio degli enti di area vasta, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con i medesimi enti accordi che prevedono:

a) la corresponsione della somma complessiva *una tantum* di euro 1.000.000,00, allocata alla Missione 18 - Programma 18.001, nel bilancio 2017 - 2019, da assegnare proporzionalmente ai costi ammessi con riferimento al personale impegnato nella funzione come dichiarato dagli enti;

b) in via eccezionale, solo per l'esercizio 2017, lo svincolo delle seguenti somme, già nella disponibilità degli enti stessi:

1. i canoni delle concessioni del demanio idrico e fluviale introitati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con esclusione delle somme accertate dalla regione, per l'importo complessivo di euro 476.450,06;

2. le economie di spesa conseguite sugli interventi di manutenzione realizzati entro il 30 giugno 2015 dalle province e dalla Città metropolitana nell'esercizio delle funzioni di difesa del suolo a valere sui proventi dei canoni demaniali, per l'importo complessivo di euro 2.989.007,12 mediante svincolo delle stesse;

3. le somme rinvenienti dalle azioni di recupero poste in essere dalle province e dalla Città metropolitana relativamente al mancato versamento dei canoni demaniali di cui al punto 1, precedenti al 31 dicembre 2015 per l'importo complessivo di euro 4.436.035,79.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la copertura delle spese previste dalla presente legge si rinviene nella correlata legge di bilancio per l'anno finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2018, ad eccezione degli articoli 8 e 11, che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2017

TOTI

(*Omissis*)

18R00060

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 44.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 gennaio 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:



a) l'art. 22 è abrogato;

b) il comma 2 dell'art. 23 è abrogato;

c) al comma 3 dell'art. 23 le parole «ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 14, comma 30 della legge regionale n. 12/2009».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 92 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività ambientale dell'area interessata dalle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno e dei canali d'accesso, intestate in proprietà al commissario di Governo per l'emergenza della Laguna di Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente in Comune di San Giorgio di Nogaro, sezione B, FM 6, mappale 240, sono trasferiti in proprietà alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia quale patrimonio indisponibile per finalità istituzionali.»

3. Al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di «Friulia S.p.a.», nel ruolo stabilito dall'art. 7, comma 48 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento.

4. Per le finalità di cui all'art. 10, comma 13 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'amministrazione regionale, in qualità di socio di «Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.», è autorizzata a negoziare e, se del caso, a perfezionare un'alleanza con «ICCREA Banca S.p.a.», del «Gruppo bancario ICCREA», attraverso un aumento di capitale riservato.

5. Il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

«2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo direttamente o tramite «Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.» provvede, con l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il

credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.»

6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorso centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In via di interpretazione autentica dell'art. 44, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003), il periodo di mandato sino alla X legislatura è riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla legge regionale n. 10/2013. In tale ipotesi il periodo di mandato dalla XI legislatura è comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 10/2013 per un massimo di dieci annualità.


8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Modifiche all'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53), il compenso professionale sia stato determinato con atto avente data certa con riferimento a fonti diverse dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle tariffe professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui all'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), si provvede tenuto conto della necessità, della rilevanza, dell'utilità e del contenuto dell'attività defensionale svolta, anche con riferimento a procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i limiti dei valori massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo giudizio di conformità degli stessi da parte dell'avvocatura della Regione.

9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.

Art. 2.

Attività produttive

1. Al fine di consentire l'avvio delle attività del consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, istituito ai sensi dell'art. 62, comma 5.1 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), i beni indisponibili di proprietà dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di



Trieste), sono trasferiti in proprietà al predetto consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

2. Per le medesime finalità del comma 1, i beni disponibili di proprietà dell'EZIT inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale n. 25/2002, individuati dal commissario liquidatore come non necessari per la chiusura della procedura commissariale, sono trasferiti in proprietà al predetto consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

3. Il commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i beni indisponibili e i beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale oggetto di trasferimento.

4. Con verbale di consegna sottoscritto dal commissario liquidatore e dal legale rappresentante del consorzio di cui al comma 2, i beni di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà al consorzio per essere utilizzati per i fini istituzionale del consorzio medesimo. Detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.

5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma 3 sono attuate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le operazioni di consegna dei beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale di cui al comma 3 possono essere attuate anche prima della chiusura della procedura commissariale.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 13 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), continuano a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2018, solo per le imprese già autorizzate ai sensi del medesimo art. 2, comma 13.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art. 2, comma 13 della legge regionale n. 27/2014, cessa di avere efficacia.

9. Al comma 33 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), dopo le parole «(Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali),» sono inserite le seguenti: «ovvero hanno rinunciato alla domanda presentata.».

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2017.

11. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T), di seguito consorzio, lo stesso può acquisire mediante conferimento da parte dell'unione territoriale intercomunale della Carnia gli immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del consorzio medesimo, coerentemente con il piano industriale di cui all'art. 80 della legge regionale n. 3/2015.

12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di rinvio di cui all'art. 29 dello statuto del consorzio.

13. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo la parola «ricettive» sono inserite le seguenti: «o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016».

14. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2015 dopo la parola «all'ubicazione delle strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016».


15. In relazione al subentro dell'unione territoriale intercomunale del Collio-Alto Isonzo nella realizzazione del progetto di valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte S. Michele - S. Martino del Carso nel Comune di Sagrado a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande guerra sul Carso, finanziata con mutuo contratto dalla Provincia di Gorizia con la Cassa depositi e prestiti e assistito dal finanziamento regionale liquidato alla provincia con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 485 del 20 marzo 2013, e all'attuazione delle disposizioni dell'art. 12, commi 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dell'art. 11, comma 30 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), il direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna è autorizzato a fissare un nuovo termine di rendicontazione della spesa su richiesta dell'Unione territoriale intercomunale.

16. L'amministrazione regionale è autorizzata a fissare con provvedimento del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine di conclusione dei programmi straordinari per l'anno 2008 previsti dall'art. 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), con riferimento agli interventi già oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi del comma 96 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

Art. 3.

Risorse agricole e forestali

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui all'art. 7, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 205 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'art. 7, commi 15 e 16 della legge regionale n. 13/2002), non cessa qualora, nel corso della durata del contratto di mutuo, si verifichino le seguenti situazioni:



a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell'aiuto;
 b) vendita, cambio di destinazione o perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda di aiuto.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell'aiuto.

3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 8 è inserita la seguente:

«g-bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;»;

b) al comma 4 dell'art. 31 le parole «economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta»;

c) al comma 1 dell'art. 32 le parole «a privati, vivaisti compresi,» sono soppresse;

d) al comma 2 dell'art. 32 dopo le parole «Il compenso non è dovuto per il materiale forestale» sono inserite le seguenti: «, da porre a dimora sul territorio regionale.»;

e) il comma 2 dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;

b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;

c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.»;

f) al comma 2 dell'art. 56 le parole «economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi»;

g) al comma 1 dell'art. 77 le parole «economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario,» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro il 1° marzo di ogni anno.».

5. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vi-

tale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'art. 3 la parola «finanziario» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio»;

b) al comma 2 dell'art. 3 la parola «finanziario» è sostituita dalle seguenti: «economico-patrimoniale»;

c) i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 3 sono abrogati;

d) la lettera a) del comma 3 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;»;

e) alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3 le parole «delle entrate previste» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto»;

f) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Sistema contabile dei consorzi di bonifica). — 1. I consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico-patrimoniale.

2. I consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei consorzi di bonifica di cui all'art. 20.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.

4. Per le attività di natura commerciale i consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.

5. I consorzi di bonifica adottano, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione che è formato di:

a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;

b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;


c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);

d) la relazione del Collegio dei revisori legali.

6. I consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del bilancio di previsione secondo i seguenti limiti mensili:

a) quando il bilancio è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento;

b) quando il bilancio non è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione approvato o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.»;



g) al comma 4 dell'art. 22 dopo le parole «Le deliberazioni» sono inserite le seguenti: «non soggette a controllo»;

h) il comma 1 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) il bilancio di previsione;
- c) il piano dei conti di cui all'art. 3-bis, comma 2;
- d) lo statuto consortile;

e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.»;

i) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 23 è abrogato;

l) il comma 6 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«6. La giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei consorzi:

a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;

b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.».

6. Gli articoli 3, 3-bis, 22 e 23 della legge regionale n. 28/2002, come modificati e inseriti dal comma 5, hanno effetto dall'applicazione, da parte dei consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico-patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui al predetto art. 3-bis, comma 5, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli articoli 3, 22 e 23 della legge regionale n. 28/2002 nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico-patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'art. 3-bis, comma 2 della legge regionale n. 28/2002, come inserito dal comma 6, lettera f), è adottato dall'Associazione consorzi di bonifica della Regione Friuli-Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto al controllo ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 28/2002. Decorso inutilmente il predetto termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.

8. Per avviare l'applicazione del sistema contabile economico-patrimoniale, i consorzi di bonifica elaborano il primo stato patrimoniale sulla base della situazione patrimoniale dell'esercizio precedente. I criteri per la redazione dello stato patrimoniale iniziale sono quelli previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), in quanto compatibili, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:

a) per i beni immobili, qualora non sia possibile la valutazione con il criterio del costo di acquisto o di co-

struzione maggiorato dei costi accessori, si assume come valore iniziale quello catastale, rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali;

b) per i beni mobili, qualora manchi la documentazione di acquisto, si assume come valore iniziale il presumibile valore di mercato alla data di adozione dello stato patrimoniale iniziale;

c) per i terreni su cui insistono i fabbricati, si assume, come valore iniziale, se non separatamente determinabile dalla documentazione in possesso del consorzio, l'importo pari al 20 per cento del valore del fabbricato.

9. Al comma 35 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «nella graduatoria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014-2015 al 2017-2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008» sono sostituite dalle seguenti: «nelle graduatorie previste nelle disposizioni regionali di applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio».

10. Al comma 24 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «entro il 31 marzo di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «di attività»;

b) le parole «Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata anche alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo erogato nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «La liquidazione degli anticipi relativi al secondo e terzo anno di attività del progetto è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di attività».

11. All'art. 11-bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come modificato da ultimo dall'art. 78 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:


a) il comma 7-ter è sostituito dal seguente:

«7-ter. La verifica delle lesioni di cui al comma 7-bis è effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che provvede a rilasciare la certificazione relativa alla destinazione della carcassa.»;

b) il comma 7-quater è sostituito dal seguente:

«7-quater. La carcassa resta nella disponibilità del cacciatore che ha eseguito l'intervento.».

12. Le modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 6/2008, apportate dal comma 5, hanno effetto dal 1° gennaio 2018.



13. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dell'art. 6 le parole «con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «con il voto favorevole della maggioranza dei presenti»;

b) al comma 8 dell'art. 22 le parole «dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla» sono sostituite dalle seguenti: «per il mancato superamento del primo esame di cui all'art. 3, comma 1, lettera *j-sexies*), punto 1), successivo alla»;

c) il comma 10 dell'art. 40 è abrogato.

14. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale che disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della Regione di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e-bis*) della legge regionale n. 6/2008, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339.

15. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle stazioni forestali, nelle more dell'avvio di nuove procedure concorsuali, la graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'area forestale, di cui alle deliberazioni della giunta regionale 29 maggio 2008, n. 947, e del 6 maggio 2010, n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2018.

16. All'art. 16 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *d*) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.»;

b) dopo la lettera *e*) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.»;

c) dopo la lettera *b*) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.».

Art. 4.

Tutela dell'ambiente e energia

1. Al comma 41-*quater* dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «Nelle more della gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 10, comma 5-*octies* della legge regionale

1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste)» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla devoluzione del patrimonio di EZIT in liquidazione ai sensi dell'art. 10, comma 5-*duodecies* della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste)».

2. All'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni e i commissari liquidatori delle CATO sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 10, fatto salvo il caso in cui l'assemblea regionale d'ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l'assemblea regionale d'ambito adottata, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell'atto non convalidato.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'AUSIR fa proprio l'eventuale riallineamento delle concessioni effettuato in applicazione dell'art. 8, comma 4, dell'intesa tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto del 31 ottobre 2017, dalla Consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" nel caso di intervenuta aggregazione di società di gestione del servizio idrico integrato.».

3. All'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;


b) al comma 9 le parole «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».

4. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 le parole «e a quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 27 le parole «, nonché quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;

c) al comma 3 dell'art. 27 dopo le parole «legge regionale n. 3/2015» sono inserite le seguenti: «e i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit»;



d) dopo il comma 3 dell'art. 27 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 2 i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001.»;

e) al comma 1 dell'art. 30 le parole «si avvale di un nucleo di controllo ambientale composto da personale della struttura regionale competente in materia di ambiente e del Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi di ARPA e, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo forestale regionale e dei comuni».

5. L'allegato A di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 5/2016 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A
(riferito all'art. 8)

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

1. L'assemblea locale "Occidentale Pordenonese" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Erto e Casso; Fanna; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montebelluna; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Rovereto in piano; Sacile; San Quirino; Sequals; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Vito d'Asio; Vivaro.

2. L'assemblea locale "Interregionale" Annone Veneto; Azzano Decimo; Casarsa della Delizia; Chions; Cinto Caomaggiore; Concordia Sagittaria; Cordovado; Fiume Veneto; Fossalta di Portogruaro; Gruaro; Meduna di Livenza; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Portogruaro; Pramaggiore; Pravisdomini; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Michele al Tagliamento; San Vito al Tagliamento; Santo Stino di Livenza; Sesto al Reghena; Teglieto Veneto; Valvasone Arzene; Zoppola.

3. L'assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegnà; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cervineto; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di

Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenico; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzona; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.


4. L'assemblea locale «Orientale goriziana» è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.

5. L'assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

1. L'assemblea locale "Occidentale" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Cordovado; Erto e Casso; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montebelluna; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Rovereto in piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone Arzene; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.

2. L'assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegnà; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cervineto; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza;



Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.

3. L'assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.

4. L'assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.».

Art. 5.

Assetto del territorio e edilizia

1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le azioni in materia di politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute dai privati cittadini beneficiari finali nell'accesso al credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli incentivi medesimi.

2. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), l'amministrazione regionale sostiene le azioni dei comuni volte all'acquisto e alla ristrutturazione funzionale di immobili da desinare a sezione museale e centro di formazione.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 56-bis-2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell'anno 2017 e non finanziate per mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire il finanziamento degli interventi già individuati dalla giunta

regionale ai sensi del medesimo art. 4, comma 56, cui è assicurata priorità rispetto a eventuali nuove domande presentate dagli enti locali.

4. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'art. 51 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le imprese di qualsiasi natura giuridica, non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27, possono produrre al comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini del convenzionamento previsto dall'art. 17 per il completamento dei lavori di costruzione o recupero, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, di immobili da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita purché i lavori siano realizzati da una impresa di costruzione avente i requisiti indicati dal medesimo art. 27. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'art. 17.»;

b) al comma 1 dell'art. 53 dopo le parole «i limiti ISE/ISEE e di reddito» sono inserite le seguenti: «, nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie.».

5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art. 12, comma 1-sexies, lettera a) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), tra i «redditi assimilati» si intendono anche il reddito d'impresa e il reddito di partecipazione agli utili di società di persone qualora tali redditi siano realizzati, con apporto del proprio lavoro, dall'imprenditore individuale, dal collaboratore di impresa familiare o dal socio di società di persone.

6. Alla lettera d) del comma 3 dell'art. 39-bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «fisica o funzionale,» la parola «non» è soppressa;


b) dopo le parole «salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 4».

7. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dall'art. 5, comma 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), inerente gli interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia, nella nozione di interventi di demolizione ed eventuale bonifica, con riferimento alla copertura dei fabbricati produttivi individuati al medesimo comma, si comprendono anche le opere di eventuale ripristino connesse e conseguenti.

8. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «dall'art. 16, comma 1, lettere a-bis), m) e m-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'art. 16-bis, comma 1, lettera a)»;

b) al comma 2 dell'art. 3 la cifra «2» è sostituita dalla seguente: «3» e dopo le parole «piano sottostante»



sono aggiunte le seguenti: «e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi»;

c) al comma 2 dell'art. 5 le parole «dall'art. 16, comma 1, lettere *a-bis*, *m*) e *m-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 16, comma 1, lettere *q*) e *s*), e dall'art. 16-*bis*, comma 1, lettera *a*)»;

d) al comma 3 dell'art. 7 le parole «all'art. 16, comma 1, lettere *a-bis*, *m*) e *m-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 16, comma 1, lettere *q*) e *s*), e all'art. 16-*bis*, comma 1, lettera *a*)».

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. All'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole «2017, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.» sono sostituite dalle seguenti: «2018, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e, in deroga all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, una rendicontazione semplificata consistente in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti che l'attività è stata realizzata e le spese sostenute nel rispetto delle disposizioni normative e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.»;

b) al comma 32 dopo le parole «a norma di legge» sono inserite le seguenti: «se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'art. 56 della legge regionale n. 7/2000, per quelli di importo inferiore vi è la rinuncia ai diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero».

2. Le commissioni valutative operanti nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per l'organizzazione di attività culturali collegate all'assegnazione del titolo «Tolmezzo città alpina 2017», approvato con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.

4. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), le parole «non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura».

5. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 2 dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);»;

b) al comma 1 dell'art. 30 le parole «non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura».

6. All'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola «finanziando» sono inserite le seguenti: «, con le risorse del Programma annuale dell'immigrazione di cui all'art. 7,»;

2) dopo le parole «dagli enti locali» sono inserite le seguenti: «in forma singola o associata»;


3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma la Regione è autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture.»;

b) al comma 3 le parole «ai commi 1 e») sono sostituite dalle seguenti: «al comma») e dopo la parola «europea» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di quanto disposto dall'art. 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)».

7. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), le parole: «di interesse regionale che viene annualmente aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuti di interesse regionale».

8. Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge regionale n. 10/2006, dagli ecomusei riconosciuti di interesse regionale, sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle relative attività ecomuseali, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda.

9. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del «Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres.,



gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'art. 3 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2018 nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2018.

10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda medesima.

11. La disciplina transitoria prevista dall'art. 27 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), si applica anche per l'annualità 2018.

Art. 7.

Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

1. Per l'anno accademico 2018-2019 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

2. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserita la seguente:

«*b-bis*) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;».

3. Al capo IV e all'art. 49 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Pari opportunità e qualità del lavoro»;

b) l'art. 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Parità di genere*). — 1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professio-

nale, alla progressione in carriera e alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali.

2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.».

4. All'art. 50 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari»;

b) al comma 1 le parole «d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni:» sono sostituite dalle seguenti: «pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:»;

c) al comma 1 dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis*) attivazione di servizi di consulenza e sostegno alle lavoratrici e lavoratori per:

1) favorire la miglior fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;

2) ottimizzare la veicolazione di informazioni circa l'accesso ai servizi del territorio e ad eventuali incentivi o benefici regionali disponibili;

3) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito della collaborazione domestica per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;».

5. All'art. 63 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi:



a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;
b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;

c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;

d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale.

2-ter. La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor;

b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso;

c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non è ancora superata la durata massima prevista.

2-quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.

2-quinques. Nei casi di cui ai commi 2-ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2-quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.

2-sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.

2-septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.

2-opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.».

6. Le sanzioni previste dall'art. 63-bis della legge regionale n. 18/2005, come introdotte dal comma 5, si applicano ai tirocini attivati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

7. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'art. 32

della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.».

9. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2016-2017 entro la data del 31 gennaio 2018.

10. Dopo il secondo periodo del comma 48-quinquies dell'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è inserito il seguente: «Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018.».

11. Dopo il primo periodo del comma 3-quater dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente: «Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018.».

12. All'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. Per gli anni 2017 e 2018 la domanda è presentata entro il 30 aprile di ogni anno e il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all'istituto rispettivamente nell'anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano iscritti per l'anno scolastico successivo.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli istituti di musica privati di cui all'art. 3, già beneficiari di finanziamenti pubblici per le medesime finalità nell'anno di riferimento.».

13. La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l'impiego regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.



Art. 8.

Salute e politiche sociali

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, al fine di adeguare i servizi e gli interventi sociosanitari agli effettivi bisogni assistenziali:

a) determina il fabbisogno massimo di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con disturbi mentali, persone con disabilità, persone con dipendenze patologiche e persone non autosufficienti e definisce le modalità per l'accreditamento di dette strutture, tenendo conto del processo di presa in carico della persona e della valutazione multidimensionale dei bisogni;

b) emana, con riferimento alle persone indicate alla lettera a), indirizzi per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo e per l'introduzione e l'utilizzo del budget personale;

c) emana indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).».

2. Al comma 60 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «e finanziate» sono soppresse.

3. Al comma 4-bis dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».

4. Il comma 61 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

«61. I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa università per l'intera durata del corso.».

5. All'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «la Regione si avvale della» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione opera mediante la» e le parole «per i quali si applica l'art. 7 della legge regionale n. 17/2014» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2014»;

b) al comma 4-bis dopo le parole «provvede alle acquisizioni di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «destinati al Servizio sanitario regionale e» e le parole «anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite dell'EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2014, quale soggetto delegato a tale scopo»;

c) il comma 4-ter è abrogato.

6. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:


a) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Servizio sociale dei comuni*). — 1. L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'art. 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume la denominazione di Servizio sociale dei comuni (SSC) e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali.

2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal piano di riordino territoriale definito dall'allegato C-bis di cui all'art. 4-ter della legge regionale n. 26/2014, le funzioni del Servizio sociale dei comuni sono esercitate con riguardo a un bacino demografico non inferiore ai 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 abitanti per le unioni aventi più di metà della popolazione residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), con esclusione delle unioni con comuni rientranti nella zona omogenea del Carso.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale n. 26/2014, le UTI con popolazione inferiore alle soglie ivi stabilite sono tenute a convenzionarsi con UTI contigue appartenenti alla medesima azienda per l'assistenza sanitaria per l'esercizio unitario delle funzioni del SSC. In tal caso, sono previsti uffici in comune e un unico responsabile ai sensi dell'art. 17-bis, comma 5, incardinati nell'organizzazione dell'unione più popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione.



5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione transitoria di cui all'art. 56-ter della legge regionale n. 26/2014. La convenzione disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del SSC, la gestione degli interventi e dei servizi e regola i rapporti finanziari fra le unioni.

6. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più unioni appartenenti alla medesima azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi del SSC.»;

b) dopo l'art. 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Principi organizzativi del Servizio sociale dei comuni). — 1. Con regolamento approvato dall'assemblea di cui all'art. 20 è disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformità nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione.

2. Il servizio sociale dei comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale.

3. Il servizio sociale dei comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni.

4. Ai fini del comma 3, l'assemblea di cui all'art. 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.

5. Il servizio sociale dei comuni è diretto da un responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:

a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;

c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.

6. Il supporto tecnico all'assemblea e alla commissione di cui all'art. 20 è assicurato da un ufficio di direzione,

programmazione e controllo, presieduto dal responsabile del servizio sociale dei comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.

7. Costituiscono requisiti per la nomina a responsabile del servizio sociale dei comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.»;

c) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Gestione del servizio sociale dei comuni). — 1. Le unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il servizio sociale dei comuni.

2. Le unioni possono delegare la gestione delle attività, degli interventi e dei servizi di cui all'art. 6 all'azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'unione. La delega può essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento.

3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita la commissione consiliare competente, con regolamento approvato dall'assemblea di cui all'art. 20 sono stabilite le funzioni, gli interventi e i servizi in gestione dell'unione e sono disciplinati in particolare:

a) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;

b) i criteri generali per l'accesso ai servizi;

c) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;

d) i rapporti finanziari con i comuni del territorio dell'unione, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;


e) l'eventuale scelta di delega ai sensi del comma 2, stabilendone la durata e l'oggetto, i criteri di regolazione dei rapporti con l'azienda delegata, ivi compresi quelli per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione, nonché le modalità di indirizzo e verifica delle attività delegate;

f) le modalità di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'art. 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più unioni, il regolamento di cui al comma 3 individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.»;

d) l'art. 19 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019;

e) l'art. 21 è abrogato.



7. La lettera *h*) del comma 14 dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 è sostituita dalla seguente:

«*h*) assistenza residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone nella fase terminale della vita, per la quale il distretto svolge funzioni di governo o di committenza, attraverso le strutture intermedie di cui all'art. 23, anche collocate nel territorio di altri distretti dell'azienda di riferimento o di altre aziende»;

8. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'amministrazione regionale.

Art. 9.

Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «entro il termine stabilito dalla legge regionale per l'approvazione del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno per consentire l'avvio della concertazione di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)».

2. All'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *l*) del comma 1 dopo le parole «a finanziamento europeo» sono aggiunte le seguenti: «, relativamente alle funzioni esercitate dall'unione ai sensi del presente articolo»;

b) la lettera *m*) del comma 1 è abrogata;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le unioni comunicano entro dieci giorni alla Regione, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'avvenuta attivazione delle funzioni di cui al presente comma.».

3. In considerazione delle criticità comunicate da alcune unioni relativamente al rispetto del termine del 1° gennaio 2018 previsto dal comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 per l'attivazione di tutte le funzioni comunali residue, la tardiva attivazione di tali funzioni,

comunque non oltre il 1° luglio 2018, comporta unicamente le conseguenze finanziarie di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

4. All'art. 27 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b*) del comma 1 dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) gestione dei servizi tributari»;

b) alla lettera *c*) del comma 1 le parole «dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine stabilito dalla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 4»;

c) al comma 4 le parole «e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti» sono soppresse e le parole «l'Osservatorio per la riforma di cui all'art. 59 fornisce» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANCI Friuli-Venezia Giulia propone»;

d) il comma 4-bis è abrogato;

e) al comma 5 le parole «ai commi 3 e 4 possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 sono».

5. La gestione associata delle funzioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera *c*) della legge regionale n. 26/2014, come modificata dalla lettera *b*) del comma 4, è disciplinata secondo i tempi e modi indicati in apposito cronoprogramma approvato dalle unioni territoriali intercomunali entro il 31 marzo 2018. L'adozione e l'attuazione del cronoprogramma sono condizioni per beneficiare dei fondi di cui all'intesa per lo sviluppo dal 2019.

6. Al comma 5 dell'art. 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali n. 1/2006, n. 26/2014, n. 18/2007, n. 9/2009, n. 19/2013, n. 34/2015, n. 18/2015, n. 3/2016, n. 13/2015, n. 23/2007, n. 2/2016 e n. 27/2012), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

7. Al comma 1-bis dell'art. 40 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Entro il 31 dicembre 2016» e «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono soppresse;

b) dopo le parole «facenti parte di convenzioni attuative» sono aggiunte le seguenti: «, in essere al 31 dicembre 2017.».

8. All'art. 56-ter della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 3 dopo le parole «in essere al 30 novembre 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per le funzioni di cui all'allegato C, punto 9, lettere *b*) e *c*)»;

b) al comma 5 la parola «Fontanafredda» e la parola «Tricesimo» sono soppresse.

9. All'allegato C-bis della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Friuli Centrale è soppressa la parola «Tricesimo.»;

b) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Livenza-Cansiglio-Cavallo, dopo la parola «Caneva» è aggiunta la parola «, Fontanafredda»;



c) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Noncello è soppressa la parola «Fontanafredda,»;

d) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Torre, dopo la parola «Tarcento» è aggiunta la parola «, Tricesimo».

10. Il processo di integrazione dei comuni, assegnati in forza del comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, è attuato entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra le unioni territoriali intercomunali e i comuni interessati e comunicato alla Regione.

11. Il cronoprogramma di cui al comma 10 prevede:

a) le modalità e i tempi per l'integrazione del comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale adeguata di nuova assegnazione;

b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del comune negli organi della unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza;

c) le modalità e i tempi di regolazione dei rapporti finanziari tra le unioni territoriali intercomunali e i comuni interessati;

d) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo.

12. Per i comuni assegnati a una diversa area territoriale adeguata ai sensi del comma 9, la decorrenza del 1° gennaio 2018, prevista dagli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 26/2014 per l'esercizio associato delle funzioni, è differita secondo le date previste dal cronoprogramma di cui al comma 11.

13. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. La mancata attivazione delle funzioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 26/2014 nei termini ivi previsti, come comunicata all'amministrazione regionale attraverso l'apposito applicativo, comporta la decurtazione delle risorse regionali stanziati nell'ambito dell'intesa per lo sviluppo nella misura massima del 10 per cento, salvo motivate e comprovate ragioni.

6-ter. La giunta regionale con propria deliberazione valuta le ragioni addotte per la mancata comunicazione e la misura della decurtazione delle risorse dell'intesa per lo sviluppo.»

14. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, introdotte dal comma 13, trovano applicazione dal 2019 a valere sulle risorse previste dall'intesa per lo sviluppo a decorrere dal medesimo anno.

15. All'art. 8 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-bis dopo le parole «dall'ente sovra-comunale» sono aggiunte le seguenti: «nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni,»;

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.»

16. Dopo il comma 9-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 18/2015 è inserito il seguente:

«9-ter. I patti territoriali di cui al comma 9, lettera b), definiscono l'utilizzo delle risorse regionali già assegnate alle unioni territoriali intercomunali con la concertazione di cui all'art. 7 e relativi patti territoriali, residue dall'attuazione degli interventi.»

17. In sede di prima applicazione dell'art. 14, comma 9-ter della legge regionale n. 18/2015, come inserito dal comma 16, la destinazione delle risorse per l'attuazione degli interventi concertati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), in attuazione dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è definita con i patti territoriali di cui all'art. 14, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 18/2015, che possono, altresì, rideterminare l'oggetto degli interventi già finanziati nell'anno 2017 purché nell'ambito della medesima finalità strategica e tipologia di intervento.

18. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2015 la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2024».

19. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 dopo le parole «normativa statale» sono aggiunte le seguenti «assicurando comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018 la Regione assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro».


20. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 è inserito il seguente:

«3-bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'art. 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'art. 30, comma 3, lettera d-bis), sono definite in esito alla sperimentazione.»

21. Dopo il comma 1-ter dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 è inserito il seguente:

«1-quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio successivo.»

22. In sede di prima applicazione dell'art. 31, comma 1-quater della legge regionale n. 18/2015, come inserito dal comma 21, gli enti locali della Regione sono tenuti a inviare in via telematica alla banca dati regionale



dedicata i certificati al rendiconto degli esercizi dal 2012 al 2016, entro il 28 febbraio 2018. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio 2019.

23. Al comma 57 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

24. Al comma 23 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

25. Al comma 24 dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2015 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

26. Il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2016 è abrogato.

27. Al comma 30 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

28. Dopo il comma 88 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/2016 è inserito il seguente:

«88-bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno corredata del programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.»

29. La Regione è autorizzata a mantenere a carico dell'ufficio stralcio delle province gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite a «FVG Strade S.p.a.» fino all'effettivo subentro da parte della società medesima nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a «FVG Strade S.p.a.», la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29, eventualmente sostenuti dopo il 1° gennaio 2018.

31. Per le finalità di cui all'art. 10, comma 21 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui all'art. 10, comma 46 della legge regionale n. 31/2017, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.

32. Per le finalità di cui all'art. 10, comma 11 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le iniziative volte a sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere realizzate da Federsanità ANCI FVG anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.

33. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 37/2017, i criteri di calcolo per determinare il risparmio strutturale derivante dalla soppressione delle province del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), fanno riferimento ai dati relativi alla spesa corrente dell'anno 2013 riferiti alla funzione denominata «Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo», estrapolati dai certificati di rendiconto al bilancio presenti sulla banca dati del Ministero dell'interno. Dal valore complessivo della funzione sono dedotti i valori relativi al servizio «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali» e agli interventi di «Personale», «Interessi passivi» ed «Imposte e tasse» riferiti a tutti gli altri servizi ricompresi nella funzione. Al valore determinato secondo quanto previsto dai periodi precedenti è aggiunta la quota annua derivante dal risparmio delle spese sostenute per l'indizione delle elezioni provinciali, calcolato su un periodo di dieci anni.


34. Dal 1° gennaio 2018 il risparmio strutturale di cui al comma 33 è quantificato in 13.479.573 euro, in esito alla soppressione delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste a decorrere dal 1° ottobre 2017 e tenuto conto del commissariamento della Provincia di Udine dalla scadenza del mandato elettorale. A decorrere dal 2019 il risparmio strutturale a regime è quantificato in 15.349.588 euro.

35. Il risparmio strutturale complessivamente conseguito a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale relativamente alla spesa di personale, in esito alla procedura di superamento e successiva soppressione delle province del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale n. 26/2014 e della legge regionale n. 20/2016, è desunto dal confronto dei dati consolidati del conto annuale del personale delle province e della Regione per gli esercizi 2013 e 2016.

36. Il risparmio strutturale di cui al comma 35, in esito agli effetti del trasferimento delle funzioni e della conseguente razionalizzazione ed efficientamento operato dalla Regione, è quantificato fino al 2016 in 20.173.472 euro. L'importo del risparmio è rivalutato nel 2018 e nel 2019 in esito al completamento delle operazioni di trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione, alle unioni territoriali intercomunali e ai comuni.

37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 è pari a 33.653.045 euro a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 2019, il risparmio complessivo è pari a 35.523.060 euro.

38. Ai risparmi strutturali individuati ai commi da 33 a 37 si aggiungono, negli anni successivi, anche i risparmi tendenziali derivanti dalla completa attuazione della legge regionale n. 26/2014 in ordine all'esercizio delle funzioni comunali tramite le unioni territoriali intercomunali, che consente di realizzare economie di scala derivanti da una razionalizzazione organizzativa in termini di



personale e più elevanti standard di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse.

39. All'art. 5 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la civile e pacifica convivenza civile, la Regione promuove l'impiego del volontariato in attività di informazione, educazione e supporto alla sicurezza stradale, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante della polizia locale, è volto a fornire assistenza alla cittadinanza con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.»;

c) al comma 3 le parole «o il responsabile del Servizio di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia locale»;

d) al comma 4 le parole «in relazione alle diverse tipologie di attività» sono soppresse;

e) alla lettera b) del comma 4 le parole «le dotazioni e l'abbigliamento» sono sostituite dalle seguenti: «le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale»;

f) al comma 5 le parole «dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».

40. La Regione adegua il regolamento recante norme sui «Volontari per la sicurezza», in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5 della legge regionale n. 9/2009, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres., alle disposizioni di cui al comma 39, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Le modifiche di cui al comma 39 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 40.

42. L'art. 25 della legge regionale n. 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Regolamenti). — 1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali sono, altresì, determinati:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;

b) le caratteristiche delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;

c) i gradi, i criteri di attribuzione e le caratteristiche dei distintivi di grado.

2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemeritenze e dei distintivi di specialità sono definite con

decreto del direttore della struttura competente in materia di polizia locale, su proposta del comitato tecnico della polizia locale.

3. I regolamenti previsti dagli articoli 5 e 18 sono adottati sentito il consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione consiliare.».

43. I termini, fissati con il programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio 2015, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2009, per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione dei contributi sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 30 settembre 2018, per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2017 siano stati assunti impegni di spesa in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi.

44. Per le finalità previste dal comma 43 gli enti locali beneficiari inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il 31 gennaio 2018.

45. Ai comuni turistici, di cui all'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 26/2014, il cui mancato rispetto del patto di stabilità 2014 sia accertato nel 2017 e qualora l'entità dello sfioramento risulti inferiore allo 0,1 per cento rispetto al valore complessivo del bilancio dell'ente riferito all'esercizio in cui si è verificato il mancato conseguimento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa regionale e statale in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017.

46. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2016 le parole «allo scadere dei dodici mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le previsioni di cui all'art. 10».

47. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/2016 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La partecipazione in «Pordenone Fiere S.p.a.» della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello.

4-ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di «Pordenone Fiere S.p.a.» assegnata con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695, al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'unione territoriale intercomunale del Noncello.».

48. Dopo il comma 3 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 20/2016 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il complesso immobiliare “Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro socio-educativo e riabilitativo diurni a Udine”, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'art. 8, al fine di garantire la continuità nella gestione delle funzioni delegate da parte dei comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari



a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

49. Al comma 2 dell'art. 9-*quater* della legge regionale n. 20/2016 le parole «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera l)».

50. L'art. 10 della legge regionale n. 20/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Procedimento per la soppressione delle province di cui all'art. 2, comma 3*). — 1. Il procedimento per la soppressione delle province di cui all'art. 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:

a) entro il 1° giugno 2018, il commissario trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle unioni territoriali intercomunali e ai comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, riferito al 1° gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'art. 6, comma 2;

b) entro il 15 giugno 2018, il commissario trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle unioni territoriali intercomunali e ai comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'art. 7, comma 1;

c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'art. 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;

d) entro il 16 luglio 2018, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il commissario, i rappresentanti delle unioni territoriali intercomunali e dei comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'art. 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;

e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al capo II e delle relative risorse opera a far data dal 1° settembre 2018;

g) entro il 25 luglio 2018, la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9-*bis* e 9-*ter*, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b);

h) entro il 1° ottobre 2018, il commissario trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'art. 8, comma 1;

i) entro il 15 novembre 2018, la giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'art. 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3-*septies* del medesimo articolo;

l) le province di cui all'art. 2, comma 3, sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'art. 8, comma 5;

m) entro il 31 gennaio 2019 il commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del commissario cessa con tale adempimento.

2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.».

51. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2016 le parole «Fino alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei propri organi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al subentro della Regione».

52. La Provincia di Udine destina l'intero importo dell'avanzo non vincolato come accertato con il rendiconto di gestione 2017 a favore delle unioni territoriali intercomunali del proprio territorio di riferimento, a titolo di compartecipazione, per l'intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, per interventi di investimento di area vasta.

53. Le somme di cui al comma 52 sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre 2016, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati validati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento.

54. I dati della popolazione residente e della superficie di ciascuna unione territoriale intercomunale di cui al comma 53, lettere a) e b), sono forniti alla provincia dalla Regione.


55. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 alle unioni territoriali intercomunali del territorio della Provincia di Udine per finanziare, a titolo di compartecipazione, l'intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, per interventi di investimento di area vasta.

56. Le somme di cui al comma 55 sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati più recenti validati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento.

57. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economiche, la procedura per la gestione economica della spesa e le competenze dell'economista, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» del decreto legislativo n. 118/2011.



58. La Regione, previa istanza del Comune di Sauris alla Direzione centrale competente in materia di ambiente ed energia, rateizza in trent'anni il credito di 849.250 euro vantato nei confronti del comune medesimo. Trova applicazione l'art. 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

59. Al comma 16 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/2016 le parole «al 31 dicembre 2018 per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni di spesa, in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti di terzi da parte della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio o degli enti subentranti» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2019 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia)».

Art. 10.

Funzione pubblica

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), dopo le parole «100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e nelle unioni territoriali intercomunali della Regione medesima».

2. Al comma 20 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro anni».

3. All'art. 18 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la parola «Direttore» ovunque citata, ivi compresa la rubrica, è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale».

4. All'art. 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «del personale messo a disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del personale non dirigente messo a disposizione»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Durante il periodo di messa a disposizione il personale con qualifica di dirigente può partecipare alle procedure di interpello di cui all'art. 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale); nel caso di conferimento di un nuovo incarico dirigenziale in esito a dette procedure, cessa, a decorrere dalla data di inizio dell'incarico, la messa a disposizione del dirigente interessato.».

5. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni»; dopo le parole «di cui all'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «, con contestuale superamento nel territorio regionale della figura del segretario comunale e provinciale»;

2) al secondo periodo le parole «dal 1° gennaio 2018» e «al 31 dicembre 2017» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dal 1° novembre 2018» e «al 31 ottobre 2018»;

b) al comma 8 dell'art. 12 le parole «a eccezione di» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

c) al comma 3 dell'art. 15 dopo le parole «in disponibilità» sono inserite le seguenti: «ferma restando la riduzione di cui all'art. 11, comma 3, quarto periodo»;

d) il comma 1 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del comparto unico, nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nel rispetto del budget previsto annualmente nella legge regionale di stabilità; non sono considerate, ai fini del rispetto del budget, le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni normative. La formazione e l'aggiornamento del personale non dirigente degli enti locali del comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi, dall'ufficio unico.»;

e) il comma 2 dell'art. 29 è abrogato;

f) il comma 5 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«5. La disciplina di cui al primo periodo del comma 1 costituisce, per la Regione, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.»;

g) al comma 3 dell'art. 56 le parole «dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° novembre 2018»;

h) al comma 4 dell'art. 56 le parole «al 1° settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° settembre 2018»;

i) al comma 5 dell'art. 56 le parole «in servizio al 1° settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio al 1° settembre 2018»;

j) al comma 9 dell'art. 56 le parole «Entro il 31 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 settembre 2018»;

k) dopo il comma 20 dell'art. 56 sono inseriti i seguenti:

«20-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo re-



stando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015.

20-ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 18/2015.»;

l) al comma 1 dell'art. 57 le parole: «vigente al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 31 ottobre 2018»;

m) al comma 3 dell'art. 57 le parole «in essere al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 ottobre 2018»;

n) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 57 sono abrogati;

o) al comma 7 dell'art. 57 le parole «e dei commi 4 e 5,» sono soppresse;

p) al primo periodo del comma 8 dell'art. 57 le parole «sino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»;

q) all'art. 59 le parole «dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° novembre 2018».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.».

7. Nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), trova applicazione l'articolo medesimo, secondo quanto disposto dai commi successivi.

8. Con regolamento regionale è disciplinato il fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 per servizi e forniture. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Con linee guida della giunta regionale è stabilita la disciplina del restante 20 per cento.

9. Le procedure di importo inferiore a 10.000 euro non concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 4 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.

10. I commi 3 e 5 e il regolamento di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016, secondo quanto disposto dall'art. 216 del Codice dei contratti pubblici.

11. Al comma 2-bis dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero un di-

pendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato».

12. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 45 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 10, comma 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 46 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale partecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 10, comma 8 della legge regionale n. 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'art. 45, comma 2-bis.


2-ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2-bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della programmazione di cui all'art. 48.».

13. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 46, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale n. 26/2014.».

14. Fino alla conclusione della prima procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di dirigente con profilo amministrativo ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 18/2016, le funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le quali è prevista la figura del segretario comunale di fascia C, continuano a essere svolte dai segretari medesimi sulla base di apposito accordo tra la Regione e l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali disciplinante la fase transitoria.

15. Fino al 30 giugno 2019, nei comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale a livello nazionale.



16. Le risorse necessarie alla contrattualizzazione delle figure apicali e di vertice delle amministrazioni del comparto unico integrano le disponibilità dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva di comparto, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

17. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia di cui all'art. 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), cessa di essere ordinata in forma di gestione speciale autonoma ed è ricondotta alla disciplina prevista, ordinariamente, per le strutture direzionali e sub direzionali, nonché per gli incarichi dirigenziali dell'amministrazione regionale a decorrere dalla data di efficacia dei conseguenti provvedimenti da assumersi, da parte della giunta regionale e del Direttore generale, ai sensi degli articoli 7, 11 e 37 del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., in merito all'articolazione organizzativa e alla declaratoria delle funzioni della Direzione centrale; dalla medesima data cessa, altresì, l'applicazione della disciplina dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale stessa adottata ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 12/2009.

18. In relazione a quanto disposto al comma 17, gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato, nonché gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al servizio in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, proseguono sino alla loro scadenza naturale salvo il caso di revoca anticipata. Al fine di assicurare la necessaria continuità e funzionalità dei servizi, gli incarichi di responsabile di area, in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale stessa e per i quali, alla medesima data, risulti decorrente il termine dell'ipotesi di risoluzione di cui all'art. 27, comma 3-bis, del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 0277/2004, si intendono prorogati sino al 31 agosto 2018.

19. In via di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 4 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), il conguaglio ivi previsto si intende riferito al salario aggiuntivo di cui all'art. 69 del contratto collettivo regionale di lavoro quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, operato con riferimento ai trattamenti tabellari previsti per la categoria e la posizione economica dell'area polizia locale ricoperte sino alla data di efficacia del contratto collettivo regionale di lavoro di cui al medesimo comma 4, e all'indennità di cui all'art. 4, comma 1, lettera A, del contratto integrativo di ente del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale, documento stralcio del 15 maggio 2003.

20. Nell'ambito delle procedure di mobilità di comparto verso le unioni territoriali intercomunali attivate

entro sei mesi dalla data di efficacia della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo della legge regionale n. 32/2017, il nulla osta di cui all'art. 23, comma 2 della legge regionale n. 18/2016, è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e il relativo trasferimento avviene con corrispondente cessione, da parte delle unioni destinatarie, degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 46, comma 3 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali n. 1/2006, n. 26/2014, n. 18/2007, n. 9/2009, n. 19/2013, n. 34/2015, n. 18/2015, n. 3/2016, n. 13/2015, n. 23/2007, n. 2/2016 e n. 27/2012), il personale di staff della provincia di cui al comma medesimo può essere trasferito ad amministrazioni diverse da quelle già individuate, al 31 dicembre 2017, a seguito della procedura di cui all'art. 46, comma 2 della legge regionale n. 10/2016, previo nulla osta della provincia medesima rilasciato d'intesa con le amministrazioni di cui al citato comma 2.

21. La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'art. 57, comma 8, terzo periodo della legge regionale n. 18/2016, e all'art. 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopresse province e altre norme in materia di enti locali, centrale unica di committenza regionale, personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2017 o che siano venute a scadenza nel corso del mese di dicembre 2017, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.

22. In via di interpretazione autentica dell'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 12/2009 e dell'art. 56, commi 19 e 20 della legge regionale n. 18/2016, l'acquisizione del personale mediante mobilità intercompartimentale da enti del Servizio sanitario regionale è considerata in regime di neutralità finanziaria.


23. Nelle more dell'attivazione della disciplina della dirigenza del comparto unico di cui alla legge regionale n. 18/2016 e, segnatamente, di quanto previsto all'art. 6 della legge regionale medesima, qualora l'unione territoriale intercomunale non ritenga di avvalersi della disciplina di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2014, la medesima può conferire, a interim, l'incarico di Direttore generale a uno dei segretari dei comuni partecipanti all'unione.

24. Alla lettera c) del comma 11 dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2018.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 dicembre 2017

SERRACCHIANI

18R00064

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 27.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte I n. 347 del 27 dicembre 2017)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 17.198.499.243,64 e di cassa per € 16.590.754.361,39 e autorizzati impegni di spesa per € 17.198.499.243,64 e pagamenti per € 16.342.357.376,96 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 11.591.653.983,36 e autorizzati impegni di spesa per € 11.591.653.983,36 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 11.477.364.209,54 e autorizzati impegni di spesa per € 11.477.364.209,54 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, e 15;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l'elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2018 - 2020 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).

Art. 3.


Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2018 è determinato per l'esercizio medesimo in € 670.000.000,00.

Art. 4.

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto



degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, e a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di € 12,00.

Art. 6.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. Sono rinnovate per l'esercizio 2018 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di € 1.409.425.637,41 già autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019), rideterminati dall'art. 6 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2017.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trent'anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla missione 50, programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2020 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00039

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-030) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 8 1 1 *

€ 3,00

